



LEGGI D'ITALIA Legale

Cons. Stato Sez. VI, (ud. 05/12/2006) 22-02-2007, n. 971

Fatto

Diritto

P.Q.M.

ASSOCIAZIONI E ATTIVITA' SINDACALI

Associazioni sindacali

ATTI AMMINISTRATIVI

Motivazione e vizi dell'atto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4004 del 2006 proposto da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.12;

contro

la Confederazione nazionale dei coltivatori diretti (Coldiretti), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dal prof. avv. [redacted] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, viale [redacted];

per l'annullamento,

previa sospensione dell'esecuzione, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Bari, Sezione I, n.5409/2005 in data 19 dicembre 2005, resa tra le parti;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio e vista la memoria della parte appellata;

visti gli atti tutti della causa;

alla pubblica udienza del 5 dicembre 2006, relatore il consigliere di Stato Domenico Cafini, uditi l'avvocato dello Stato Pampanelli e l'avv. prof. Ghera;

Svolgimento del processo

I. La Confederazione nazionale dei coltivatori diretti (Coldiretti) impugnava, con ricorso proposto al TAR per la Puglia, Bari, il decreto in data 15.3.2005, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, aveva disposto la ricostituzione del Comitato regionale I.N.P.S. per la Puglia, nella parte in cui non aveva nominato, tra i componenti di detto collegio, i soggetti designati dall'organizzazione ricorrente per la rappresentanza delle categorie dei lavoratori autonomi-coltivatori diretti e dei datori di lavoro del settore agricoltura.

Esponeva, nelle premesse, la ricorrente:

- che la Direzione regionale del Ministero del lavoro, con nota del 18.8.2004, al fine di rilevarne la rappresentatività, aveva inviato alla Federazione pugliese della Coldiretti due schede da compilare (distintamente per la categoria dei datori di lavoro e per quella dei lavoratori autonomi-coltivatori diretti), in esecuzione di una apposita direttiva - di cui alla nota

in data 21.7.2004 - della competente Direzione generale del Ministero del lavoro e che, che, con nota del 10.9.2004, la stessa ricorrente aveva trasmesso all'Amministrazione le dette due schede debitamente compilate, complete dei vari dati richiesti sia con riguardo alla categoria dei lavoratori autonomi: (associati: n. 39048, di cui 11.361 iscritti alla gestione previdenziale con delega di rappresentanza all'I.N.P.S.; strutture organizzative: nn. 1, 5, 47 e 167, rispettivamente di livello regionale, provinciale, comprensoriale e comunale; contratti collettivi stipulati: nessuno; vertenze trattate: nessuna), sia con riguardo alla categoria dei datori di lavoro: (associati: n.14900 di cui 10.151 con delega INPS di rappresentanza; strutture organizzative: nn.1, 5, 47 e 167, rispettivamente di livello regionale, provinciale, comprensoriale e comunale; contratti collettivi stipulati: regionali n.1, provinciali n.5; vertenze trattate: individuali n.10; collettive n.2);

- che aveva, inoltre, inviato alla apposita Direzione generale del Ministero del Lavoro la nota del 16.12.2004, con l'indicazione degli elementi a supporto della richiesta volta ad ottenere la rappresentanza dei datori di lavoro, senza, invece, accompagnare la richiesta di rappresentanza per la categoria dei lavoratori autonomi-coltivatori con analoghi elementi;

- che, con l'impugnato provvedimento, venivano nominati, rispettivamente, quale rappresentante dei datori di lavoro del settore agricoltura il soggetto designato dalla Confagricoltura, e quale rappresentante dei lavoratori autonomi-coltivatori quello designato dalla CIA (Confederazione italiana agricoltori), con la conseguenza che la Coldiretti restava estromessa del tutto dal Comitato regionale anzidetto.

Tanto premesso, la Confederazione istante deduceva, a sostegno del gravame, i seguenti motivi di diritto:

- 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art.33, D.P.R. 30 aprile 1970 n.639, così come sostituito dall'art.42, legge 9 marzo 1989 n.88;
- 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per illogicità e disparità di trattamento.

Nel giudizio si costituiva il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che, con apposita memoria, osservava che l'Amministrazione, in applicazione dei criteri elaborati da consolidata giurisprudenza, aveva riscontrato nel caso in esame una maggiore rappresentatività della CIA rispetto alla Coldiretti, precisando che, per quanto riguardava il dato della diffusione territoriale, entrambe le organizzazioni avevano dimostrato un'adeguata struttura organizzativa, e che, inoltre, dall'esame dei dati dichiarati delle OO.SS., era emersa la maggiore rappresentatività della CIA rispetto alla Coldiretti per quanto concerneva i contratti collettivi stipulati e le vertenze trattate; concludeva, pertanto, il Ministero resistente per la legittimità dell'operato dell'amministrazione e per il conseguente rigetto del gravame.

Anche la Confagricoltura si costituiva in giudizio, contestando le tesi di parte ricorrente e concludendo per la reiezione del ricorso, mentre la Federazione regionale Coldiretti Puglia interveniva nel processo "ad adiuvandum".

II. Con la sentenza in epigrafe specificata l'adito TAR - dopo avere preso atto della rinuncia parziale al ricorso, limitatamente alle censure dedotte avverso la nomina del rappresentante dei datori di lavoro, effettuata dalla Confagricoltura - accoglieva l'impugnativa proposta, in relazione al secondo profilo di gravame, come sopra indicato, non potendosi desumere dal provvedimento impugnato "il preciso iter logico con cui si è proceduto al controllo dei dati acquisiti, alla relativa elaborazione e comparazione, anche in applicazione del principio di proporzionalità, ai fini della individuazione della associazione di categoria maggiormente rappresentativa per la categoria dei lavoratori autonomi-coltivatori diretti" ed essendo mancata nella specie "una precisa esplicitazione dei parametri considerati nella valutazione della rappresentatività e, in particolare, della comparazione dei dati acquisiti". Conseguentemente lo stesso Tribunale annullava parzialmente, nei sensi di cui in motivazione, il decreto interministeriale impugnato relativo alla ricostituzione del Comitato in questione, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

III. Avverso tale sentenza - ritenuta errata e viziata da violazione di legge ed illogica motivazione - è interposto l'attuale appello, affidato dai Ministeri ricorrenti ai seguenti rilievi:

- a) insussistenza delle violazioni di carattere formale e procedimentali riscontrate nella sentenza impugnata, attesa la correttezza e completezza dell'istruttoria svolta nella specie dall'Amministrazione;

b) contraddittorietà, in quanto la statuizione del TAR circa la rilevata mancanza nel caso in esame di una "precisa esplicitazione dei parametri" si pone in contrasto con i criteri resi noti dal Ministero e dalla stesso seguiti nel procedimento de quo;

c) erroneità della pronuncia impugnata in relazione al rilevato eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e disparità di trattamento, attesa la attendibilità dei dati forniti dalle organizzazioni sindacali e la non necessità di ulteriori verifiche da parte dell'Amministrazione, essendo il procedimento in questione conforme al dettato normativo.

Ricostituitosi il contraddittorio nell'attuale fase di giudizio, l'originaria ricorrente ha replicato, con un'articolata memoria ai rilievi ex adverso dedotti, concludendo per il rigetto del ricorso in appello.

Alla camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza cautelare la domanda stessa è stata accolta.

IV. la causa, infine - dopo che il difensore della parte appellata ha ulteriormente illustrato le proprie tesi insistendo per il rigetto del ricorso - è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 5 dicembre 2006.

Motivi della decisione

1. Con la sentenza di primo grado è stato accolto il secondo profilo di gravame proposto dall'originaria ricorrente Coldiretti, con il quale veniva sostanzialmente dedotto il difetto di istruttoria e l'illogicità dell'operato dell'Amministrazione, in quanto le determinazioni dalla stessa adottate nella fattispecie (per la nomina del rappresentante dei lavoratori autonomi del settore agricolo) sarebbero state basate esclusivamente sui dati dichiarati dalle stesse organizzazioni di categoria in ordine alla loro rappresentatività, mentre l'attendibilità di tali informazioni avrebbe dovuto essere verificata, in effetti, dall'Amministrazione precedente e, precisamente, dalla Direzione regionale del Lavoro di Bari, sulla base di quanto disposto con nota in data 21 luglio 2004 della Direzione generale del Lavoro, la quale espressamente aveva richiesto alla detta Direzione regionale non soltanto di procurarsi "le notizie ed i dati utili per le valutazioni di competenza" dalle organizzazioni di categoria, ma anche di procedere alle necessarie rilevazioni (in realtà non risultanti dagli atti del procedimento).

Ha ritenuto, in particolare, il Giudice di prime cure che dal contesto dell'impugnato decreto, non sembrava potersi desumere il preciso iter logico-giuridico con cui si era proceduto al controllo dei dati acquisiti, alla relativa elaborazione e comparazione, anche in applicazione del principio di proporzionalità, ai fini dell'individuazione dell'associazione di categoria maggiormente rappresentativa per la categoria dei lavoratori autonomi-coltivatori diretti, necessaria per poter poi procedere alla nomina dell'esponente designato in seno al menzionato Comitato, essendo fondate le scelte dell'Amministrazione sui soli dati forniti dalle OO.SS., dopo la mera enunciazione dei criteri indicati dall'Amministrazione centrale che aveva avviato il procedimento, enunciazione non sufficiente a dare contezza delle ragioni della scelta adottata in concreto.

2. Avverso siffatta statuizione le Amministrazioni appellanti deducono sostanzialmente le seguenti doglianze:

A) insussistenza delle violazioni di carattere formale e procedimentale riscontrate nella sentenza impugnata, attesa la correttezza e completezza dell'istruttoria svolta nel procedimento in questione, in quanto dal provvedimento impugnato risulterebbero, con tutta evidenza, i presupposti di fatto, le ragioni giuridiche e l'iter logico seguito dall'Amministrazione per la sua adozione, nonché i motivi di esclusione dell'organizzazione ricorrente;

B) contraddittorietà della gravata pronuncia, posto che il Ministero ha reso noti i criteri a cui è stato ispirato il proprio operato e in relazione ai quali sono individuabili le ragioni che hanno indotto a preferire nell'operazione di scelta da compiere un'organizzazione sindacale (CIA) rispetto ad un'altra (Coldiretti), sicché con ciò appare in evidente contrasto la statuizione resa dai primi giudici in ordine alla riscontrata assenza nella specie di una "precisa esplicitazione dei parametri";

C) erroneità della pronuncia impugnata in relazione al rilevato eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e disparità di trattamento, non sussistendo la ritenuta inattendibilità dei dati forniti dalle organizzazioni sindacali e nemmeno la necessità di ulteriori verifiche da parte dell'Amministrazione, come sostenuto dall'originaria ricorrente; e ciò in quanto la procedura seguita nel caso in questione è stata conforme al dettato normativo e

l'unica costituzionalmente corretta, anche in relazione alla mancata attuazione dell'art.39 della Costituzione e alla conseguente necessità, per l'Amministrazione stessa, di dovere prendere atto dei dati "responsabilmente" dichiarati dalle organizzazioni sindacali e, su tale base, procedere alla individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative.

3. Tali censure non possono essere condivise.

3.1. Deve rilevare anzitutto il Collegio, in via generale, che - come già osservato nella decisione di questa Sezione 4.6.2004, n. 3488 - nel sistema relativo alla formazione di organismi collegiali pubblici, alla cui composizione contribuiscono anche le associazioni sindacali di categoria, con la designazione, in relazione alla loro rappresentatività, di propri esponenti, l'ordinamento non indica in via preventiva quali, tra più organizzazioni, siano le maggiormente rappresentative, essendo tale individuazione affidata ad una successiva determinazione spettante all'autorità amministrativa preposta alla nomina; con la conseguenza che sarà proprio tale autorità che di volta in volta dovrà valutare comparativamente, in concreto, il rispettivo grado di rappresentatività delle associazioni esistenti nell'ambito dei settori di attività presi in considerazione ai fini della segnalazione di propri appartenenti quali componenti del costituendo organo collegiale.

Il sistema così delineato determina, quindi, l'obbligo per l'Amministrazione di svolgere, prima di individuare le associazioni da cui deriveranno i rappresentanti da nominare nell'organo collegiale in questione, una indagine scrupolosa e precisa in ordine alla effettiva consistenza ed operatività delle organizzazioni considerate, fornendo all'uopo una adeguata ed esauriente motivazione del proprio operato, sia attraverso la estrinsecazione dell'iter logico-giuridico seguito per pervenire alla valutazione di competenza, sia attraverso l'indicazione delle modalità applicative dei criteri tenuti presenti ai fini della scelta nonché delle operazioni in concreto espletate nel procedimento di comparazione, propedeutico al giudizio conclusivo circa la maggiore rappresentatività.

L'Amministrazione, in altri termini, se vuole operare correttamente nel procedere alla nomina di esponenti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in seno ad organi collegiali pubblici, oltre a dovere acquisire, attraverso una accurata istruttoria, dati ed elementi validi in relazione alle singole categorie prese in considerazione, deve poi valutare comparativamente i dati raccolti, motivando in modo adeguato in ordine al procedimento a tal fine seguito e alle ragioni della scelta dell'organizzazione considerata più rappresentativa; e ciò deve fare l'Amministrazione stessa esplicitando, appunto, le modalità svolte nel procedimento di comparazione degli elementi in possesso e i criteri parametrici applicati nella fase successiva di elaborazione degli stessi dati per pervenire all'apprezzamento conclusivo, nonché i motivi effettivi che possano averla indotta a preferire un'organizzazione sindacale ad un'altra ai fini dell'individuazione della maggiore rappresentatività di cui trattasi.

Peraltro, siffatta motivazione si rende ancor più necessaria se si tiene conto che, nei casi (come quello in esame) di conferimento di particolari situazioni di vantaggio, la formula organizzatoria della maggiore rappresentatività acquista, nel rispetto del principio di proporzionalità, un valore ancor più selettivo, trattandosi di accertare comparativamente il grado di rappresentatività delle diverse associazioni, al fine di scegliere quella che, nel confronto con le altre, sia portatrice di una preponderante presenza nell'ambito territoriale.

L'attività procedimentale, come sopra indicata, appare, comunque, necessaria in quanto, se è vero che il dato della maggiore rappresentatività di una organizzazione di categoria è rilevabile sulla base di criteri rimessi all'esclusivo apprezzamento dell'Amministrazione, è anche vero, però, che tali criteri sono sempre suscettibili, proprio perché attengono ad una mera operazione di acclaramento, di controllo giurisdizionale sotto il profilo dell'adeguatezza, della logicità e pertinenza (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 3.10.1990, n.868; 16.5.1995, n.462; 4.6.2004, n.3488).

Deve ritenersi, dunque, che l'Amministrazione, nella valutazione degli elementi utili all'accertamento del grado di rappresentatività delle associazioni, ha il dovere di predeterminare ed enunciare con chiarezza negli atti del procedimento e, specialmente in quello finale, i precisi criteri seguiti per il riparto dei posti e la nomina dei soggetti designati; sicché, ove manchi tale enunciazione o risulti omesso un adeguato riferimento al procedimento istruttorio compiuto, il provvedimento di nomina deve ritenersi illegittimo per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione (Cons. St., Sez. VI, nn. 462/1995 e 3488/2004 cit.).

3.2. Ora, se si passa, più specificamente, al caso in questione, non sembra desumersi dal contesto dell'impugnato decreto il preciso iter logico-giuridico seguito nel procedimento con cui si è disposto il controllo dei dati acquisiti nonché la relativa elaborazione e comparazione, anche in applicazione del principio di proporzionalità ai fini della individuazione dell'associazione di categoria più rappresentativa per i lavoratori autonomi-coltivatori diretti, necessari per poi poter procedere alla nomina dell'esponente designato in seno al menzionato Comitato, poiché le scelte dell'Amministrazione risultano - come giustamente rilevato nella sentenza impugnata - fondate sulla sola base dei dati forniti dalle OO.SS, dopo la mera enunciazione dei criteri indicati dal Ministero centrale che aveva avviato il procedimento.

Infatti, la motivazione di detto decreto - dopo il richiamo all'art.33 del D.P.R. n.639 del 30.4.1970 e dell'art. 42 della L. 9.3.1989 n.88, concernenti la composizione dei Comitati regionali INPS (nei quali nell'ambito dei tre lavoratori autonomi da nominare, è previsto, appunto, anche uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, "su designazione delle rispettive confederazioni più rappresentative a carattere nazionale") e dopo la generale considerazione che "per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione" sono stati individuati in via preventiva i seguenti criteri di valutazione: la consistenza numerica dei soggetti rappresentati, l'ampiezza e la diffusione della struttura organizzativa, la partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e la partecipazione a vertenze di lavoro", come indicato appunto dalla normativa citata - viene ad essere costituita, in definitiva, dalla semplice espressione (certamente non significativa delle ragioni della scelta adottata in concreto, alla stregua dei predetti criteri genericamente enunciati) consistente nelle seguenti poche parole: "considerato che dalle risultanze istruttorie e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano.....maggiormente rappresentative.....", parole considerate le sole giustificative della riconosciuta maggiore rappresentatività dell'organizzazione prescelta ai fini della indicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori in questione, da includere nella composizione del costituendo collegio amministrativo.

Ed invero tale sintetica frase non sembra - nella sua breve e stringata formulazione - spiegare alcunché su come nella specie siano avvenute in concreto le "valutazioni" e la "comparazione" dei dati pervenuti dalle OO.SS, né con quale procedimento logico-giuridico l'Amministrazione sia poi pervenuta all'atto conclusivo del procedimento in questione; mentre, per una motivazione corretta sul punto, l'impugnato decreto avrebbe dovuto indicare come dai dati acquisiti, adeguatamente elaborati e classificati, il competente ufficio, applicando ad essi i criteri sopra indicati, sia poi giunto alla individuazione delle organizzazioni che dovevano ritenersi, a suo avviso, la più rappresentative ai fini delle nomine previste nel procedimento di ricostituzione del Comitato sopra indicato.

3.3. Alla stregua delle considerazioni ora svolte, appare evidente l'inconsistenza delle censure dedotte nell'appello, da esaminarsi nel loro insieme data la stretta connessione logica delle argomentazioni che le sorreggono.

3.3.1. Deve essere disatteso, anzitutto il rilievo, più generale, che i vizi di legittimità riscontrati dal Giudice di primo grado siano meramente formali e, quindi, tali che, anche senza l'inadeguatezza della istruttoria e della motivazione, il contenuto del provvedimento conclusivo sarebbe stato il medesimo.

Deve ritenere infatti il Collegio che, rinnovando il procedimento in questione sulla base dei criteri precisati nella sentenza del TAR, non è affatto dimostrato che il contenuto dell'atto finale del procedimento sarebbe stato lo stesso, ossia che sarebbe stato nominato il soggetto designato dalla CIA e non quello designato dalla Coldiretti.

3.3.2. E' priva di pregio anche l'osservazione di parte appellante - per sostenere la presenza di un'adeguata motivazione nel provvedimento originariamente impugnato - secondo la quale detto provvedimento indicherebbe sufficientemente i criteri seguiti per valutare il grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate (consistenza numerica; ampiezza e diffusione, partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro, partecipazione alla risoluzione di vertenze).

Infatti, oltre all'indicazione di detti criteri, si sarebbe dovuto precisare nell'atto impugnato, secondo quanto correttamente osservato dal TAR, come nello specifico essi fossero stati applicati e, pertanto, come fosse poi pervenuta l'Amministrazione a preferire un'organizzazione ad un'altra al momento dell'indicazione e della nomina del componente dell'organo collegiale in questione, in sede appunto di concreta applicazione dei criteri stessi; cosa questa che, per quanto sopra rilevato, non emerge affatto dalla motivazione del provvedimento impugnato.

3.3.3 Non ha pregio nemmeno l'ulteriore osservazione dei Ministeri ricorrenti in ordine alla mancata attuazione dell'art. 39 Cost a giustificazione del loro operato; e ciò in quanto non può condividersi l'assunto che l'Amministrazione, per acquisire elementi conoscitivi sul grado di consistenza sindacale, non può che prendere atto dei dati "responsabilmente" dichiarati dalle OO.SS., procedendo su tale base alla individuazione delle associazioni più rappresentative.

Ed invero, se così fosse, le conseguenze - come evidenziato dalla parte appellata - sarebbero assurde, dovendo ritenersi maggiormente rappresentativa una certa categoria per il semplice fatto che ha dichiarato di avere un numero di associati maggiore delle altre e senza una successiva valutazione e verifica al riguardo, in linea con i principi generali preordinati al corretto svolgimento dell'azione amministrativa.

3.3.4. Infine, non possono essere positivamente apprezzate nemmeno le argomentazioni delle Amministrazioni appellanti con le quali si sostiene che il provvedimento impugnato, annullato con la gravata sentenza, non sarebbe inficiato da illegittimità, giacché sulla base dei dati raccolti la CIA avrebbe avuto un numero di iscritti maggiore rispetto alla Coldiretti ed avrebbe partecipato, anche, ad un certo numero di contratti e di vertenze, a differenza della Coldiretti che al riguardo non avrebbe comunicato i dati relativi.

E ciò perché la pronuncia di prime cure ha ritenuto di censurare il fatto che la consistenza associativa sia stata valutata dall'Amministrazione precedente sulla sola base dei dati corrispondenti a quelli comunicati dalle OO.SS e non ulteriormente elaborati e perché, inoltre, il dato della stipulazione dei contratti e della partecipazione alle vertenze di lavoro non era affatto pertinente per le organizzazioni dei lavoratori autonomi, non stipulando contratti e non partecipando a vertenze.

In ogni caso non risponde al vero che la Coldiretti non abbia partecipato a vertenze di lavoro o alla stipula contratti collettivi, giacché essa, come evidenziato dalla parte appellata, ha dichiarato i propri dati (che presentavano numerosi indici obiettivi della rappresentatività categoriale, tra cui anche quelli relativi al maggior numero delle deleghe rilasciate all'INPS per versamento contributi, al maggior numero di fascicoli AGEA e all'ampiezza e diffusione nel territorio delle strutture organizzative) solo nella scheda relativa alla rappresentanza dei datori di lavoro trasmessa all'Amministrazione e quindi in suo possesso, anche se non riprodotti nella scheda relativa ai lavoratori autonomi.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare evidente che nel caso in esame esistevano parametri obiettivi, diversi dalle mere dichiarazioni dei soggetti interessati, per valutare comparativamente la consistenza associativa e il grado di rappresentatività delle organizzazioni dei coltivatori diretti e più in generale degli imprenditori agricoli.

Dal che consegue l'insufficienza dei rilievi mossi contro la sentenza di prime cure, che ha giustamente censurato l'operato dell'Amministrazione - dopo avere accertato che il provvedimento impugnato era stato emesso soltanto sulla base di dichiarazioni provenienti dalle organizzazioni interessate, non ulteriormente verificate alla stregua di parametri obiettivi - non potendo esaurirsi l'istruttoria compiuta nel procedimento in questione nella sola raccolta dei dati sulla consistenza associativa comunicati dalle organizzazioni interessate, senza un successivo opportuno riscontro, se non altro per stabilirne l'attendibilità o meno, nel corso del procedimento stesso.

In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto e, per l'effetto, l'impugnata sentenza, che ha annullato parzialmente il provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione e salvi gli ulteriori atti dell'Amministrazione, deve essere confermata.

Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in esame, lo rigetta, e per l'effetto, conferma sentenza impugnata con la statuizione di annullamento del decreto censurato in prime cure, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), con l'intervento dei Signori:

Giorgio GIOVANNINI Presidente

Carmine VOLPE Consigliere

Luciano BARRA CARACCILO Consigliere

Rosanna DE NICTOLIS Consigliere

Domenico CAFINI Consigliere est.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati